



Regolamento

per l'esecuzione degli esami funzionali presso i bovini in Svizzera

stato 20 agosto 2025

Indice

I. Introduzione	4
II. Atti vigenti	4
III. Generalità	4
Art 1. Estensione degli esami funzionali	4
Art 2. Approvazione delle condizioni	4
Art 3. Responsabilità per l'esecuzione appropriata	4
Art 4. Aziende che tengono sia lattifere, sia vacche madri	4
Art 5. Identificazione degli animali	5
IV. Esami funzionali del latte.....	5
Art 6. Esami funzionali del latte	5
Art 7. Rilevamento di dati sulla produttività lattiera	5
Art 8. Metodi di prova	5
Art 9. Ripresa di esami funzionali iniziati	6
Art 10. Esecuzione degli esami funzionali del latte	6
Art 11. Intervallo di controllo	6
Art 12. Dispositivi di misurazione	7
Art 13. Verifica dell'identità dell'animale	7
Art 14. Allevamento dei vitelli sotto la madre	7
Art 15. Prelievo dei campioni di latte.....	7
Art 16. Maneggio dei campioni di latte	8
Art 17. Bollettino accompagnatore	8
Art 18. Latte non idoneo al consumo.....	8
Art 19. Primo controllo	8
Art 20. Periodo di controllo	9
Art 21. Controllo in alpeggio	9
Art 22. Metodo di calcolo.....	9
Art 23. Tipi di chiusure.....	9
Art 24. Risultati di produttività lattiera.....	10
Art 25. Ritiro dagli esami	10
Art 26. Informazioni.....	10
V. Esami funzionali per la morfologia	11
Art 27. Metodi dell'esame funzionale per la morfologia	11
VI. Esami funzionali per la produttività carnea	11
Art 28. Esame funzionale per la produttività carnea	11
VII. Esami funzionali sulla salute e sulla riproduzione	11
Art 29. Metodi dell'esame funzionale sulla salute	11
Art 30. Rilevazione dei dati produttivi.....	11

Art 31. Condizioni d'ammissione degli animali	11
Art 32. Durata dell'esame	11
Art 33. Procedimento valutazione dei risultati.....	12
Art 34. Indicazioni sulla validazione dei risultati	12
Art 35. Pubblicazione dei risultati.....	12
Art 36. Metodi dell'esame funzionale sulla riproduzione	12
VIII. Disposizioni finanziarie.....	12
Art 37. Costi	12
Art 38. Contributi pubblici.....	12
Art 39. Contributo dei partecipanti.....	12
Art 40. Indennità ai controllori	13
IX. Assicurazione della qualità e misure in caso di violazione dei doveri	13
Art 41. Qualità dei dati.....	13
Art 42. Obiettivo e scopo.....	13
Art 43. Identificazione degli animali	13
Art 44. Bilance per pesare il latte.....	13
Art 45. Utilizzo di contatori del latte	14
Art 46. Utilizzo abusivo di medicinali per incrementare la produttività	14
Art 47. Annunci dei controlli.....	14
Art 48. Errori durante il prelievo dei campioni	14
Art 49. False iscrizioni	14
Art 50. Rifiuto del controllo lattiero da parte del partecipante.....	15
Art 51. Rifiuto del controllo superiore da parte del partecipante	15
Art 52. Deviazioni ammesse del controllo lattiero dal controllo superiore	15
Art 53. Manipolazioni intenzionali dei risultati di controllo	15
X. Provvedimenti amministrativi, disposizioni penali.....	16
Art 54. Obbligo di notifica delle organizzazioni d'allevamento	16
Art 55. Violazioni della legge o dei regolamenti	16
Art 56. Indagine.....	16
Art 57. Violazioni	16
Art 58. Violazioni gravi	16
Art 59. Costi	16
Art 60. Avviso	16
Art 61. Ricorso	17
XI. Disposizioni finali	17
Art 62. Protocollo di modifica	17
Art 63. Disposizioni d'esecuzione delle organizzazioni d'allevamento	18
Art 64. Approvazione ed entrata in vigore.....	18

I. Introduzione

L'Associazione svizzera degli allevatori di bovini (ASB) emana, in conformità alle direttive vigenti (vedi II. Atti vigenti), il seguente regolamento per l'esecuzione degli esami funzionali presso i bovini in Svizzera.

II. Atti vigenti

- Accordo internazionale sull'esecuzione degli esami funzionali del Comitato internazionale per gli esami funzionali nella produzione animale (ICAR)
- RS 916.310 Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle)
- Manuale per i controllori del latte e contratto di lavoro
- Regolamento del libro genealogico della rispettiva organizzazione d'allevamento
- Regolamento per gli esami funzionali morfologici della rispettiva organizzazione d'allevamento
- Regolamento per l'identificazione degli animali (Banca dati sul traffico animale BDTA)

III. Generalità

Art 1. Estensione degli esami funzionali

Le organizzazioni d'allevamento svizzere riconosciute eseguono gli esami funzionali per la selezione, per il miglioramento della tenuta, della redditività e della salute delle mandrie di bovini. I risultati registrati sono utilizzati nella stima dei valori genetici.

Gli esami funzionali comprendono:

- a) Quantità di latte e contenuti del latte
- b) Morfologia
- c) Produttività carnea
- d) Dati sulla salute

Art 2. Approvazione delle condizioni

Allevatori che vogliono partecipare agli esami funzionali dichiarano, con l'affiliazione a un'organizzazione d'allevamento, l'accettazione delle condizioni e del presente regolamento.

Art 3. Responsabilità per l'esecuzione appropriata

Le organizzazioni d'allevamento sono responsabili per l'esecuzione appropriata degli esami funzionali. Esse sorvegliano periodicamente le aziende e le persone incaricate per l'esecuzione degli esami funzionali e redigono ogni anno un rendiconto all'attenzione dell'Ufficio federale dell'agricoltura. Tutte le persone interessate sono responsabili in uguale misura per l'esecuzione secondo le direttive degli esami funzionali.

Art 4. Aziende che tengono sia lattifere, sia vacche madri

Gli esami funzionali in aziende che tengono sia lattifere, sia vacche madri, possono essere eseguiti a condizione che sia l'effettivo di lattifere, sia l'effettivo di vacche nutrici formino delle unità chiuse in sé stesse.

Art 5. Identificazione degli animali

Gli animali devono essere identificati mediante una marcatura impeccabile (numero di marca auricolare della BDTA).

IV. Esami funzionali del latte

Art 6. Esami funzionali del latte

Gli esami funzionali del latte comprendono in permanenza tutte le lattifere di un'azienda del libro genealogico munte almeno due volte al giorno (controllo lattiero integrale), indipendentemente dalla razza e dalla proprietà degli animali. Queste direttive valgono illimitatamente anche per aziende di commercianti di bovini che non tengono gli animali destinati al commercio in modo indipendente e separato dall'effettivo d'allevamento.

Art 7. Rilevamento di dati sulla produttività lattiera

Il rilevamento dei dati sulla produttività lattiera è effettuato unicamente dai controllori del latte nominati e formati dalle organizzazioni d'allevamento. I consorzi d'allevamento, rispettivamente gli affiliati individuali sono responsabili per l'organizzazione dei controllori del latte.

Unica eccezione: aziende che trasmettono automaticamente i dati sulle quantità di latte mediante scambio di dati dal computer dell'impianto di mungitura alla organizzazione d'allevamento. Queste aziende possono richiedere il controllo B (controllo effettuato dal gerente aziendale). Il gerente aziendale è pure responsabile per il prelievo dei campioni. Condizione: svolgimento di una formazione organizzata dall'organizzazione d'allevamento.

Art 8. Metodi di prova

I rilevamenti, nel senso dell'accordo internazionale, possono avvenire secondo i metodi di prova A4, AT4, AZ4 e BZ4. Il metodo da applicare è fissato dall'organizzazione d'allevamento con ogni azienda. Tutti i cambiamenti di metodo solo ammissibili previa approvazione dell'organizzazione d'allevamento.

- a) Con A4, il rilevamento della quantità di latte e il prelievo dei campioni avviene durante due mungiture consecutive.
- b) Con AT4, il rilevamento della quantità di latte e il prelievo dei campioni avviene solo durante una mungitura, in alternanza una volta la mattina e la volta seguente la sera. In caso di contatori del latte elettronici, la quantità giornaliera di latte può essere ripresa dal computer (ATM4).
- c) Nel caso della media di più giorni, il rilevamento della quantità di latte avviene di regola dalla media degli ultimi 7 giorni (ATM4/7d). La media di più giorni è applicata in aziende con robot di mungitura e anche in aziende con stand di mungitura. In aziende con robot di mungitura, il prelievo dei campioni avviene in alternanza (mattina / sera) mediante un apparecchio di prelievo (Shuttle) durante una mungitura.
- d) Con AZ4, il rilevamento della quantità di latte avviene automaticamente con la trasmissione dei dati dal computer dell'impianto di mungitura all'organizzazione d'allevamento. Sono considerate tutte le misurazioni delle precedenti 96 ore fino alla data di pesatura compresa. Il prelievo dei campioni avviene in alternanza (mattina/sera). In aziende con robot di mungitura, il prelievo dei campioni avviene mediante un apparecchio di prelievo (Shuttle) durante una mungitura.

- e) Con BZ4, il rilevamento della quantità e dei campioni di latte avviene analogamente al metodo di prova AZ4. Il gerente aziendale è responsabile per il prelievo dei campioni.
- f) Con B04, il rilevamento della quantità di latte avviene analogamente al metodo di prova AZ4 e BZ4. Si rinuncia ad un prelievo dei campioni di latte e quindi non vengono dichiarati i contenuti del latte.
- g) In aziende in cui gli animali sono munti più di due volte entro le 24 ore è ammesso unicamente il metodo di prova A4. In questo caso, i controlli devono sempre iniziare con la mungitura del mattino. Eccezione: metodi di prova ATM4/7d, AZ4 e BZ4.

Art 9. Ripresa di esami funzionali iniziati

Esami funzionali iniziati in aziende del libro genealogico possono essere continuati o terminati in aziende non affiliate al libro genealogico a condizione che le parti interessate riprendo i costi supplementari risultanti. In nessun caso esiste un diritto legale al termine dell'esame funzionale.

Una nuova lattazione non può essere iniziata in un'azienda non affiliata al libro genealogico.

Art 10. Esecuzione degli esami funzionali del latte

Per un'esecuzione razionale degli esami funzionali è da creare una suddivisione opportuna del territorio. Il medesimo controllore deve controllare tutte le bovine, nella stessa stalla, il medesimo giorno, rispettivamente durante la medesima mungitura. Non è lecito eseguire controlli straordinari per singoli animali. Gli orari di mungitura abituali dell'azienda sono da rispettare senza interruzione.

Un preavviso del controllo può avvenire solo poco tempo prima della mungitura, onde evitare la possibilità di influire sulla produttività lattiera. In ogni caso il preavviso può essere dato solo quando la mungitura che precede il controllo è terminata. Il controllore deve sorvegliare la mungitura (eccezione aziende con robot di mungitura).

Gli esami possono essere effettuati solo da persone estranee all'azienda. Sono esclusi:

- persone che collaborano sull'azienda o che vivono in comunità con il proprietario degli animali o con il gerente aziendale. Eccezioni possibili per penitenziari, scuole agricole o aziende simili.
- persone con una partecipazione finanziaria all'azienda.
- genitori, figli, fratelli e sorelle e partner del gerente aziendale. Eccezioni possibili in casi giustificati.

Aziende con il metodo di prova BZ4 sono responsabili per il prelievo dei campioni.

Art 11. Intervallo di controllo

Il controllore deve determinare personalmente la quantità di latte completa degli animali controllati ad un intervallo da 30 a 37 giorni. Decisivo è l'intervallo stampato sul bollettino accompagnatore.

Il controllo non può avvenire regolarmente al medesimo giorno di calendario o al medesimo giorno della settimana e le differenti aziende non possono essere ripetutamente controllate nello stesso ordine.

Per le aziende con il metodo di prova BZ4 valgono le medesime disposizioni. Con il metodo di prova B04 è l'organizzazione d'allevamento che definisce il giorno di controllo.

Art 12. Dispositivi di misurazione

La quantità di latte è rilevata con una bilancia riconosciuta dalla ASB con un'esattezza di 1/10 kg. La bilancia è da tarare con il secchio di pesatura in azienda prima di iniziare il controllo. Durante il controllo, la taratura è da controllare con prove a caso. L'esattezza della bilancia deve essere controllata periodicamente con pesi normati. Le bilance private degli agricoltori non possono essere utilizzate.

In aziende con impianto di mungitura a condotta, stand di mungitura o robot di mungitura, al posto della bilancia, è consentito l'utilizzo di contatori del latte e installazioni per il prelievo dei campioni riconosciuti da ICAR e dalla ASB.

Al momento della messa in servizio di simili installazioni è necessario avvisare l'organizzazione d'allevamento. Resta sotto riserva l'approvazione per l'utilizzo durante l'esame funzionale del latte.

Gli impianti di misurazione utilizzati per il controllo del latte devono essere controllati annualmente da un servizio d'ispezione riconosciuto dalla ASB. Una copia del rapporto d'ispezione deve essere inviata all'organizzazione d'allevamento.

Art 13. Verifica dell'identità dell'animale

Il controllore deve verificare a caso l'identità (marca auricolare della BDTA ed eventualmente numero di collare) degli animali controllati.

Art 14. Allevamento dei vitelli sotto la madre

Aziende che praticano il "sistema di allevamento dei vitelli sotto la madre" devono annunciarsi presso la rispettiva organizzazione d'allevamento prima del primo controllo del latte. Da questo momento, le lattazioni e le pesature saranno contrassegnate con il codice Sx.

Per le vacche che allattano uno o più vitelli, il primo controllo del latte deve essere effettuato entro 95 giorni dal parto.

In aziende con allevamento dei vitelli sotto la madre è necessario effettuare due pesature per controllo del latte – mattina e sera (metodo A4). Ad entrambi le pesature sono da controllare tutte le vacche – allattanti e non. Durante la prima pesatura, il controllore pesa il latte e preleva un campione di latte solo dalle vacche che non allattano. Durante la seconda pesatura, il controllore pesa il latte e preleva un campione di latte di tutte le vacche. Tra le due pesature, i vitelli delle vacche allattanti sono separati dalle vacche in un apposito box/recinto per i vitelli. Le vacche che allattano un vitello e che sono controllate hanno così un controllo AT4. Il controllore iscrive nel bollettino accompagnatore solo la quantità di latte di questa seconda mungitura e contrassegna la vacca con il codice "mungitura singola".

In azienda con robot di mungitura non è possibile separare i vitelli dalle vacche per un determinato periodo di tempo. Le lattazioni sono comunque contrassegnate con il codice RxSx.

Art 15. Prelievo dei campioni di latte

Subito dopo aver rilevato la quantità di latte prodotta, il controllore o il gerente aziendale con il metodo di prova BZ4, preleva dal latte totale (mungitura e sgocciolatura) pesato e ben miscelato, rispettivamente dal latte del misuratore del flusso di latte, un campione per l'analisi del contenuto di grasso, proteine e altre componenti del latte.

Con il metodo di prova A4, il campione di latte è costituito per metà dalla prima e l'altra metà dalla seconda mungitura. Le apparecchiature e i contenitori (mestolo, misuratori del flusso, ecc.), venuti a contatto con il latte, devono essere lavati e disinfettati accuratamente in azienda dopo il termine di ogni controllo lattiero. I detersivi devono essere risciacquati onde evitare residui.

Resta sotto riserva l'annullamento di risultati a causa di rilevamenti manchevoli.

Art 16. Maneggio dei campioni di latte

Il controllore o il gerente aziendale con il metodo di prova BZ4, deve inviare immediatamente i campioni di latte al laboratorio secondo le direttive della rispettiva organizzazione d'allevamento. L'analisi dei campioni avviene secondo un metodo riconosciuto dalla ASB. Il laboratorio del latte sottostà all'accreditamento secondo la norma ISO 17025. Ciò vale specialmente in relazione alle norme e l'utilizzo unitario dei valori standard.

Il controllore deve proteggere i campioni di latte dall'accesso non autorizzato di terzi. Nel caso di controllo con il metodo A4, tra le due mungiture, i campioni sono custoditi a casa del controllore.

Art 17. Bollettino accompagnatore

Il controllore deve compilare i bollettini accompagnatori prestampati con copie a calco (originale per la federazione d'allevamento, una copia per l'azienda e una copia per il controllore del latte). Il controllore del latte deve conservare la copia per due anni.

L'esattezza delle iscrizioni sul bollettino accompagnatore deve essere confermata con la firma del controllore che ha eseguito il controllo.

Le disposizioni menzionate sopra sono soddisfatte con l'utilizzo del bollettino accompagnatore elettronico eBGS.

Art 18. Latte non idoneo al consumo

Se il latte di una vacca non è idoneo al consumo (per es. dopo trattamento con antibiotici), il controllore deve essere informato durante il controllo di modo che questo latte possa essere separato dal latte commerciale.

Le organizzazioni d'allevamento non possono essere ritenute responsabili in nessun caso per degli errori di manipolazione durante il controllo del latte.

Art 19. Primo controllo

La prima pesatura di controllo con prelievo di un campione di latte deve avvenire tra il 5° e il 42° giorno dopo il parto. Il giorno del parto non è contato. Pesature di controllo prima del 5° giorno sono possibili (per es. per la determinazione dell'acetone o del numero di cellule), ma non saranno contate per il calcolo della lattazione. Controlli prima del 5° giorno sono fatturati al partecipante e il controllore del latte è indennizzato.

In caso di un cambiamento di ubicazione, è possibile eseguire il primo controllo fino al massimo entro il 95° giorno. Per il calcolo dei risultati, il periodo di controllo inizia in ogni caso il giorno dopo il parto. In caso di metodi di prova con una media di 7 giorni è necessario riprendere la quantità di latte di un giorno fino all'undicesimo giorno dopo il parto.

Art 20. Periodo di controllo

Il controllo si estende su tutto il periodo di lattazione. Questo inizia il giorno dopo il parto e termina quando la vacca non è più munta due volte al giorno. Per il calcolo del periodo di lattazione vale il diciassettesimo giorno dopo l'ultimo controllo ufficiale.

Art 21. Controllo in alpeggio

In caso di controlli sull'alpe, è necessario indicare l'altitudine dell'alpeggio. Una pesatura del latte vale come controllo in alpeggio quando l'azienda alpestre se l'alpeggio presenta il livello di produzione «azienda di estivazione».

Gli animali provenienti da aziende non iscritte al libro genealogico non devono essere controllati durante il periodo d'alpeggio. Su richiesta è possibile effettuare le analisi dei contenuti per gli animali non iscritti al libro genealogico.

Art 22. Metodo di calcolo

I risultati degli esami funzionali sono calcolati dalle organizzazioni d'allevamento secondo le direttive ICAR.

Il tenore medio in grasso, risp. proteine sono calcolate come percentuale di grasso, risp. di proteine nel latte. I campioni con un tenore in grasso inferiore a 1,5% (Jersey/bufale 2,0%) e superiore a 9,0% (Jersey/bufale 12,0%), come pure un tenore in proteine inferiore a 1,0% e superiore a 7,0% (Jersey 9,0%) valgono come anormali e sono considerati come valori mancanti. Sono pure considerati anormali i campioni con evidenti errori di rilevamento o campioni di qualità insufficiente (burrificati o acidi). Nel calcolo della produzione di lattazione, valori dei contenuti mancanti saranno sostituiti dalla media della pesatura precedente e dalla seguente pesatura valida.

I valori del giorno di prova rilevati dagli animali, che il controllore ha annunciato come pregiudicati, devono essere utilizzati per il calcolo della produzione di lattazione se la quantità giornaliera di latte non è inferiore a 50% della quantità giornaliera di latte della pesatura precedente (seguente, se fosse pregiudicata la prima pesatura). Qualora la quantità giornaliera di latte fosse inferiore di 50%, tutti i valori del giorno di prova saranno considerati mancanti. L'intervallo tra il controllo valido precedente e quello seguente può essere al massimo di 75 giorni.

Art 23. Tipi di chiusure

Si distinguono i seguenti tipi di chiusura:

- a) Chiusura intera: in caso di lattazioni standard comprende tutta la lattazione. Vale a dire anche lattazioni oltre 305 giorni, rispettivamente 270 giorni per le bufale.
- b) Chiusura standard: comprende 270 – 305 giorni della lattazione, rispettivamente 240 – 305 giorni per bovine Hérens e 240 – 270 giorni per bufale.
- c) Chiusura parziale: comprende chiusure con meno di 270 giorni, rispettivamente meno di 240 giorni per bovine Hérens e bufale, quando il controllo è stato interrotto a causa di una messa in asciutta prematura o forza maggiore, vendita, macellazione, ecc.
- d) Chiusura pregiudicata: una chiusura è considerata pregiudicata quando è possibile dimostrare che per forza maggiore (malattia, epizootie, incidenti, aborto, ecc.), non raggiunge il 75% della media di razza o di sezione nel corso della prima lattazione e nel corso della seconda lattazione e seguenti non raggiunge il 75% della media produttiva della bovina stessa.

Da uno a quattro parti, si accetta un risultato pregiudicato. A partire da cinque parti, si accettano due risultati pregiudicati. Al massimo sono riconosciute 2 lattazioni pregiudicate.

Le chiusure pregiudicate saranno iscritte nei documenti di selezione e contrassegnate uniformemente.

Art 24. Risultati di produttività lattiera

I risultati di produttività lattiera sono parte integrante dei certificati d'ascendenza e di produttività. Dopo ogni chiusura di controllo, l'allevatore riceve un nuovo certificato che contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) numero aziendale e nome del proprietario dell'animale
- b) identificazione e nome dell'animale
- c) data di nascita dell'animale
- d) mese e anno dell'inizio del controllo
- e) età al momento del parto in lattazioni (anni e mesi oppure categorie di età)
- f) data dell'ultima inseminazione/copertura oppure l'intervallo tra i parti, rispettivamente l'intervallo parto-monta
- g) numero dei giorni di controllo
- h) quantità di latte in kg
- i) quantità di grasso in kg
- j) contenuto medio di grasso in percento
- k) quantità di proteine in kg
- l) contenuto medio di proteine in percento
- m) timbro ICAR

I risultati degli esami sono valutati dopo il termine dell'anno di controllo e pubblicati in maniera appropriata. Con il metodo di controllo B04 non sono dichiarati i contenuti del latte. Di conseguenza, i risultati della lattazione di queste vacche non sono inclusi nelle valutazioni annuali della razza corrispondente.

Art 25. Ritiro dagli esami

Il ritiro di un'azienda dagli esami è possibile. La ripresa degli esami potrà avvenire al più presto dopo un anno dal ritiro.

Art 26. Informazioni

I controllori così come gli organi e i rappresentanti dei CAB non sono autorizzati a dare informazioni sui risultati dell'esame funzionale del latte o dei controlli superiori a terzi senza l'accordo dell'allevatore e della direzione responsabile, né sono autorizzati a consegnare i risultati a terzi.

V. Esami funzionali per la morfologia

Art 27. Metodi dell'esame funzionale per la morfologia

I metodi per gli esami funzionali per la morfologia sono ritenuti e documentati dalle organizzazioni d'allevamento. Le esatte disposizioni per l'esecuzione degli esami funzionali per la morfologia sono ritenute nel rispettivo regolamento dell'organizzazione d'allevamento.

Durante gli esami funzionali per la morfologia degli animali, si distingue tra una pura valutazione e la descrizione lineare e classificazione (DLC). Quest'ultima descrive i caratteri morfologici economici tra i due estremi biologici.

VI. Esami funzionali per la produttività carnea

Art 28. Esame funzionale per la produttività carnea

Le organizzazioni d'allevamento effettuano per le razze da carne e le razze combinate un esame funzionale per la produttività carnea. Questo esame comprende caratteri di riproduzione e di produzione rilevati in azienda e nei macelli.

Le organizzazioni d'allevamento decidono sull'estensione degli esami funzionali sulla produttività carnea. Le disposizioni per l'esecuzione degli esami funzionali per la produttività carnea sono ritenute nel regolamento sulla prova in progenie, la stima dei valori genetici e le valutazioni genetiche nel libro genealogico dei bovini da carne di Vacca Madre Svizzera.

I dati produttivi rilevati sono valutati secondo metodi riconosciuti a livello internazionale.

VII. Esami funzionali sulla salute e sulla riproduzione

Art 29. Metodi dell'esame funzionale sulla salute

I dati per l'esame funzionale sulla salute sono rilevati secondo le raccomandazioni ICAR. I dati sulla salute sono normalmente rilevati dall'agricoltore o da una persona da lui definita (metodo B), ma possono anche essere rilevati dal veterinario o dal curatore degli unghioni (metodo A).

Art 30. Rilevazione dei dati produttivi

I dati sulla salute sono rilevati secondo una chiave di diagnosi uniforme con le malattie rilevanti per i bovini. La chiave di diagnosi è redatta secondo le direttive ICAR. Le diagnosi sono registrate dall'allevatore su portali Web delle organizzazioni d'allevamento o trasmesse mediante interfacce di veterinari e curatori di unghioni.

Art 31. Condizioni d'ammissione degli animali

La registrazione continua e completa dei dati sulla salute deve essere garantita per tutti gli animali nelle mandrie con esame funzionale sulla salute.

Art 32. Durata dell'esame

I dati sulla salute sono registrati in continuazione e sottoposti ad un esame di plausibilità.

Art 33. Procedimento valutazione dei risultati

I risultati rilevati sono valutati secondo metodi riconosciuti a livello internazionale. La valutazione avviene ogni trimestre e annualmente. Per i principali caratteri sulla salute si calcolano dei valori genetici. Valgono i rispettivi regolamenti delle organizzazioni d'allevamento.

Art 34. Indicazioni sulla validazione dei risultati

I dati sono automaticamente sottomessi ad un esame di plausibilità durante la registrazione elettronica. La registrazione è verificata dalle organizzazioni d'allevamento. Le condizioni per i dati sulla salute sono soddisfatte se per 10% degli animali nell'effettivo è registrata almeno una prima diagnosi per periodo di controllo.

Art 35. Pubblicazione dei risultati

Le valutazioni dei risultati sono comunicate agli affiliati su carta o elettronicamente attraverso i vari portali delle organizzazioni di allevamento.

Art 36. Metodi dell'esame funzionale sulla riproduzione

I metodi per l'esecuzione degli esami funzionali sulla riproduzione sono ritenuti nei regolamenti del libro genealogico delle rispettive organizzazioni d'allevamento.

VIII. Disposizioni finanziarie

Art 37. Costi

I costi degli esami funzionali del latte sono coperti da:

- contributi dei partecipanti,
- contributi da mezzi generali delle organizzazioni d'allevamento,
- contributi dalle organizzazioni IA e altre organizzazioni del settore,
- contributi della federazione,
- contributi di singoli cantoni.

Art 38. Contributi pubblici

La Confederazione concede alle organizzazioni d'allevamento riconosciute dei contributi ai costi degli esami funzionali se questi sono effettuati in aziende iscritte al libro genealogico secondo le prescrizioni dell'OAA e i regolamenti che si basano su di essa.

Art 39. Contributo dei partecipanti

Le organizzazioni d'allevamento definiscono i contributi dei partecipanti agli esami funzionali. I contributi della Confederazione avvengono secondo le tariffe dell'OAA. I cantoni possono versare dei contributi supplementari indipendentemente dall'OAA. Dei finanziamenti supplementari dei cantoni fanno diminuire conformemente la contribuzione del partecipante.

La tassa di partecipazione sarà fatturata all'azienda principale permanente.

Art 40. Indennità ai controllori

Le direttive per l'indennizzo dei controllori sono fissate dalle organizzazioni d'allevamento. Gli indennizzi sono assegnati solo a persone confermate come controllori. Il diritto all'indennizzo esiste solamente quando il controllo è stato eseguito secondo le prescrizioni.

Qualora accanto alle regolari visite di controllo mattutine e/o serali fosse necessario effettuare altri controlli supplementari, ad es. a mezzogiorno in caso di tre mungiture, il partecipante è tenuto ad indennizzare il controllore per tali premure straordinarie. Se i controllori, a causa di circostanze particolari nello svolgere la loro attività, sono obbligati a pernottare fuori casa, i partecipanti sono tenuti a prestargli gratuitamente vitto e alloggio appropriato.

IX. **Assicurazione della qualità e misure in caso di violazione dei doveri**

Art 41. Qualità dei dati

Le organizzazioni d'allevamento affiliate alla ASB assicurano la qualità dei dati con misure adeguate e sorvegliano l'esecuzione degli esami funzionali del latte nell'ambito del mandato legale mediante controlli superiori negli effettivi, con sondaggi presso partecipanti e controllori, con l'esame dei formulari di controllo e il controllo delle bilance.

I partecipanti e i controllori devono mettere a disposizione delle persone incaricate del controllo superiore tutti i documenti necessari e dare le informazioni necessarie. L'ispettore deve aver accesso alle stalle in ogni momento.

Art 42. Obiettivo e scopo

Vista l'importanza dell'esame funzionale del latte e della stima dei valori genetici che ne risulta per il libro genealogico e il programma zootecnico e in base alle direttive dell'Ordinanza sull'allevamento di animali, l'esecuzione corretta degli esami funzionali del latte deve essere garantita. A questo scopo, le organizzazioni d'allevamento affiliate alla ASB sorvegliano l'esecuzione degli esami funzionali del latte.

Art 43. Identificazione degli animali

Qualora, durante il controllo superiore, si trovano degli animali senza identificazione ufficiale, si chiede al partecipante di procurarsi delle marche sostitutive presso la BDTA. In caso di irregolarità e incertezza sull'ascendenza, sarà richiesto il controllo dell'ascendenza a spese del partecipante.

Se un caso simile si ripeterà nel periodo di due anni, sarà inviato un avvertimento al partecipante. Nel caso gli animali non sono identificati correttamente, nonostante l'avvertimento, il partecipante sarà escluso dagli esami funzionali del latte e dal libro genealogico per una durata da uno a dieci anni.

Art 44. Bilance per pesare il latte

Se si costatano dei difetti durante il controllo delle bilance, esse sono da riparare o da sostituire. I risultati restano validi.

Art 45. Utilizzo di contatori del latte

Le aziende che utilizzano dei contatori del latte senza averlo annunciato o che, contrariamente alle prescrizioni, non li fanno controllare annualmente da uno specialista e/o non inviano il rapporto di controllo alla rispettiva organizzazione affiliata, saranno invitate a recuperarlo.

Se un partecipante non darà seguito a questo appello, gli sarà inviato un avvertimento con un termine per recuperare le sue mancanze. Se il partecipante non rimedierà a queste mancanze gli sarà proibito di utilizzare il contatore del latte.

Art 46. Utilizzo abusivo di medicinali per incrementare la produttività

Il giorno del controllo o quello precedente, non è consentito utilizzare dei medicinali (per es. ossitocina, somatotropina) con lo scopo di influire sulla produttività lattiera. In caso di utilizzo abusivo di ossitocina, il proprietario riceverà un avvertimento e in caso di bisogno saranno annullati i risultati di produttività lattiera e i valori genetici dell'animale in questione.

Se un caso simile si ripeterà in un periodo di due anni, il partecipante sarà escluso dagli esami funzionali del latte e dal libro genealogico per un periodo da uno a dieci anni.

Art 47. Annunci dei controlli

Se il controllore annuncia troppo presto o se i controlli avvengono a intervalli troppo regolari (sempre medesimo ordine delle aziende, il medesimo giorno della settimana, la medesima data), si segnalerà il comportamento errato al controllore in questione.

In caso di mancato miglioramento, sarà inviato al controllore un avvertimento e in caso di ripetizione avverrà la revoca dell'ammissione del controllore del latte.

Art 48. Errori durante il prelievo dei campioni

Se è possibile provare che il controllore ha preso un campione in maniera non corretta, gli sarà dato un avvertimento e i rispettivi contenuti saranno annullati. Le medesime disposizioni valgono per le aziende con il controllo B.

In caso di ripetizione o se il campione è stato preso scorrettamente in maniera intenzionale, avverrà la revoca dell'ammissione del controllore del latte.

Art 49. False iscrizioni

Se il controllore o il partecipante, annota intenzionalmente delle false indicazioni della data (data del prelievo dei campioni, notifica di nascita) o dei codici erranei sui bollettini accompagnatori, gli sarà dato un avvertimento. Nel caso di ripetizione avverrà la revoca dell'ammissione del controllore. In caso di intenzionale falsa iscrizione delle produttività lattiere sul bollettino accompagnatore, avverrà la revoca dell'ammissione del controllore del latte.

Se è possibile provare un comportamento illecito al partecipante per quanto concerne delle iscrizioni false delle produttività lattiere, i risultati del controllo lattiero degli animali considerati saranno annullati. Inoltre, i discendenti maschili degli animali in questione possono essere esclusi dal libro genealogico e il partecipante può essere escluso dall'esame funzionale del latte e dal libro genealogico per la durata da uno a dieci anni.

X. Provvedimenti amministrativi, disposizioni penali

Art 54. Obbligo di notifica delle organizzazioni d'allevamento

Le organizzazioni d'allevamento sono tenute a notificare alla ASB e alle altre organizzazioni affiliate tutte le disposizioni penali e sanzioni prese in base alle disposizioni del presente regolamento.

Tutte le disposizioni penali e sanzioni sono da rispettare dalle altre organizzazioni d'allevamento.

Art 55. Violazioni della legge o dei regolamenti

Le violazioni della legge o dei regolamenti durante l'esecuzione degli esami funzionali sono punite. Il diritto di sporgere denuncia penale è riservato in tutti i casi.

Art 56. Indagine

La direzione della rispettiva organizzazione d'allevamento deve indagare sui fatti in caso di sospetta violazione di leggi o regolamenti e deve offrire all'allevatore la possibilità di commentare il risultato dell'indagine.

Art 57. Violazioni

Quando partecipanti, controllori del latte o impiegati dell'organizzazione d'allevamento violano le presenti prescrizioni, la direzione dell'organizzazione d'allevamento in questione infligge uno o più dei seguenti provvedimenti:

- avvertimento,
- denuncia,
- annullamento di risultati di produttività lattiera e valori genetici dei rispettivi animali.

La direzione informa l'istanza superiore successiva della sua decisione.

Art 58. Violazioni gravi

In caso di violazioni gravi contro queste prescrizioni, l'organizzazione d'allevamento decide separatamente, in aggiunta o in combinazione con i provvedimenti secondo art. 57, una o più delle seguenti sanzioni:

- esclusione dei discendenti maschili delle rispettive vacche dal libro genealogico,
- esclusione dagli esami funzionali del latte per una durata da uno a dieci anni,
- esclusione dal libro genealogico per una durata da uno a dieci anni,
- cessione del rapporto lavorativo del controllore del latte.

Art 59. Costi

I costi derivati dalle indagini, correzioni degli errori, annullamento, provvedimenti e sanzioni, secondo art. 55 a 58, sono a carico delle persone colpevoli. Contributi federali riscossi a torto sono da rimborsare.

Art 60. Avviso

Le decisioni motivate su provvedimenti e sanzioni saranno comunicate tramite lettera raccomandata.

Art 61. Ricorso

Contro provvedimenti e sanzioni secondo art. 55 a 58 è possibile inoltrare un ricorso alla rispettiva organizzazione d'allevamento. Il ricorso deve essere inoltrato tramite lettera raccomandata entro 30 giorni dall'ottenimento dell'avviso presentando le motivazioni.

XI. Disposizioni finali

Art 62. Protocollo di modifica

Data	Descrizione
12.10.2017	Art. 7: Informazione supplementare riguardo l'organizzazione dei controllori. Art. 26: Aggiunto articolo "Informazioni" e aggiornato i numeri degli articoli seguenti. Art. 52: Corretto riferimento all'Art. 51. Art. 53: Corretto riferimento all'Art. 50 a 52. Art. 55: corretto riferimento all'Art. 50 a 52.
19.12.2018	Aggiunte informazioni su AZ4 e sul bollettino accompagnatore elettronico nei rispettivi articoli.
17.10.2019	Nuovo Art. 51 Indagine.
31.03.2020	Art. 52: Correzione della frase "La direzione informa l'istanza superiore successiva della sua decisione." Art. 56: Correzione della frase "Contro provvedimenti e sanzioni secondo art. 50 a 53 è possibile inoltrare un ricorso alla rispettiva organizzazione d'allevamento." Aggiunte informazioni su BZ4 nei rispettivi articoli. Il documento è stato rivisto dal punto di vista legale.
22.09.2020	Nuovo Art. 29-36
31.08.2022	Art. 8f: nuovo metodo B04 registrazione della quantità di latte senza prelievo dei campioni di latte Art. 14: nuova versione
20.12.2023	Art. 54: nuova versione
20.08.2025	Art. 21: presupposto per la codifica della pesatura del latte vale controllo in alpeggio adeguato ad almeno 100 metri sopra l'azienda di provenienza, nella fase di produzione "azienda di estivazione".

Art 63. Disposizioni d'esecuzione delle organizzazioni d'allevamento

Le organizzazioni d'allevamento emanano delle disposizioni d'esecuzione riguardo a questo regolamento che sottostanno all'approvazione della ASB.

Art 64. Approvazione ed entrata in vigore

Durante la sua seduta del 20 agosto 2025, l'amministrazione ha approvato il regolamento sull'esecuzione degli esami funzionali presso i bovini in Svizzera (3100.01).

Il presente regolamento entra in vigore dopo consultazione da parte dell'Ufficio federale per l'agricoltura e sostituisce quello dell'Associazione svizzera degli allevatori di bovini (ASB) del 20 dicembre 2023.

Questo regolamento deve essere ripreso da tutte le organizzazioni d'allevamento affiliate alla ASB.

Zollikofen, il 20.08.2025

Swissherdbook:

Markus Gerber
presidente

Michel Geinoz
direttore

Braunvieh Schweiz:

Adrian Arnold
presidente

Martin Rust
direttore

Holstein Switzerland:

Hans Aebischer
presidente

Michel Geinoz
direttore

Vacca Madre Svizzera

Mathias Gerber
presidente

Daniel Flückiger
direttore

Federazione d'allevamento
Hérens

Fabien Sauthier
presidente

Blaise Maître
responsabile LG